



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CONSORTILE "VERDENEGY – SOCIETÀ CONSORTILE A R.L." – COMUNE DI CASTAGNARO (VR).

1. Assicurare, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto delle prescrizioni contenute nei nulla osta alla realizzazione della linea elettrica di progetto che trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (loro protocollo n. ITV/III/01978/MF) e acquisito con protocollo regionale n. 220613/48.24 del 22 aprile 2009, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT protocollo n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kV deve avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
2. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di biogas, rilasciato dall'Azienda ULLS n. 21 (ora ULSS n. 9 Scaligera) e acquisito con protocollo regionale n. 656038/48.24 del 10 dicembre 2008.
3. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di biogas rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo, (loro protocollo n. 1131 del 21 febbraio 2009).
4. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di biogas, rilasciato dal Consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese (ora Consorzio di bonifica Veronese) acquisito con protocollo regionale n. 34515/48.24 del 21 gennaio 2009.
5. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese (ora Consorzio di bonifica Veronese), trasmessa dalla Società Consortile e acquisita con protocollo regionale n. 99267/48.24 del 23 febbraio 2009.
6. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di biogas, rilasciato dalla società Polesine Acque Spa e acquisito con protocollo regionale n. 29326/48.24 del 19 gennaio 2009.
7. Gestire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotta) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (180 MWh/anno);
 - b. delle strutture agricole-produttive (specificare uso uffici e magazzino) – (70 MWh/anno);
 - c. dell'impianto di essiccazione dei foraggi, concesso in comodato d'uso gratuito alla società "Valentini Tiziano e Andrea – società agricola s.s." – (1.120 MWh/anno).



7f0e9f4f



- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 11. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
 12. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
 13. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Castagnaro (VR), per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
 14. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
 15. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
 16. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C (2009) n. 1037 del 24/02/2009, a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (energia termica disponibile pari a 4.526 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
 17. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
 18. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dello 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 19. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui punto 3., sezione 6, parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 20. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
 21. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NOx (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti organici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

22. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).



7f0e9f4f



23. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
24. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
25. Gestire, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
26. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
27. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
28. Limitatamente agli impianti alimentati esclusivamente da biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare applicare il sistema di calcolo dell'apporto dell'azoto all'ettaro previsto nell'allegato "A" alla DGR n. 1835/2016 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; il piano di utilizzo agronomico del digestato va adeguato sulla base dei risultati analitici trimestrali di cui al precedente punto, nel rispetto dei limiti massimi di azoto/anno distribuibili per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato "2a" contenuta nell'allegato "A" alla DGR n. 1835/2016.
29. Ai fini del piano di utilizzazione agronomica del digestato di cui al punto precedente, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla DGR n. 1835/2016; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata.
30. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 1835/2016 (articolo 26) e allegati 8a e 8b, nonché di quanto previsto dalla DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2).
31. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
32. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
33. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) e al Comune di Castagnaro (VR) la data di dismissione dell'impianto.
34. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
35. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla polizza fideiussoria n. CTIT1602475 del 1° marzo 2016 emessa dalla società "China Taiping Insurance Ltd" a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, alla società consortile "Verdenenergy – società consortile a r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (Pratica VV.F. n. 72931, protocollo n. 18138 del 31 ottobre 2008 e successiva integrazione del 7 ottobre 2015, registro ufficiale n. 0011342).

